



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il Funzionario preposto

Bologna, 31 gennaio 2023

Alla Città Metropolitana di Bologna

All. n. 1

Oggetto: Trasmissione delibera n. 20/2023/PASP del 25 gennaio 2023

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione n. 20/2023/PASP adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in data 25 gennaio 2023.

Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all'originale, depositata presso questa segreteria.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
(Roberto Iovinelli)



CORTE DEI CONTI

Piazza dell'VIII Agosto n. 26 - 40126 Bologna Italia | Tel. 051 2867811

e-mail: supporto.sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it; sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it

| pec: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	primo referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

Adunanza del 25 gennaio 2023

Città Metropolitana di Bologna

Richiesta ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 118 del 5 agosto 2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

1/SSRRCO/AUD/22;

Vista la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 135/2022/QMIG;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la propria deliberazione n. 195/2022/INPR del 16 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023; SC_ER - 0008497 - Ingresso - 27/12/2022 - 12:46;

Vista la richiesta di cui alla delibera del Consiglio della Città metropolitana di Bologna n. 67 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto *“Acquisizione di azioni nella società ART-ER attrattività ricerca territorio S.C.P.A. e atti conseguenti”*, trasmessa dall'Ente - attraverso il sistema applicativo “CONTE” - ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0008497 del 27 dicembre 2022;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 24 gennaio 2023, con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Presidente Marco Pieroni;

FATTO

1. La Città Metropolitana di Bologna, in data 27 dicembre 2022 ha inviato, tramite l'applicativo “CONTE”, a questa Sezione, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n. 67 del 21 dicembre 2022, avente ad oggetto *“Acquisizione diazioni nella società ART-ER attrattività ricerca territorio S.C.P.A. e atti conseguenti”*. Con la suddetta deliberazione, il Consiglio della Città Metropolitana:

1) approva la Relazione informativa e istruttoria per l'adesione della Città metropolitana ad ARTER “Attrattività Ricerca Territorio” S.C.P.A., allegata alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) approva, per le ragioni indicate in motivazione, l'adesione della Città metropolitana alla società ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio - S.c.p.a. mediante sottoscrizione di n. **8.500 azioni** del valore nominale di 1,00 Euro e per complessivi **Euro 8.500,00**;

3) approva conseguentemente lo Statuto sociale di ART-ER, allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4) approva l'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER S.c.p.a., allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco metropolitano alla sua sottoscrizione ed ad apportare le modifiche di carattere formale eventualmente necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto;

5) dà atto che il concreto ed effettivo contributo derivante dalla partecipazione al Fondo consortile, analogamente alla identificazione puntuale delle azioni comuni, saranno definiti a seguito dell'approvazione del PAC 2023 - Piano Annuale Consortile - che genera accordi e convenzioni con i Soci, per il quale Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione futura al fondo consortile *in kind* (ore/uomo e/o beni e servizi), stimata in euro 41.582,00;

6) dà atto che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente in Relazione alla sottoscrizione di capitale sociale relativa all'ingresso nella società ART-ER S.c.p.a., da effettuare secondo le modalità e i termini indicati in motivazione, precisando che tali oneri ammontanti ad Euro 8.500,00 sono stati finanziati tramite applicazione di avanzo di amministrazione quota disponibile (D.C. n. 48 del 23/11/2022) sul seguente capitolo di bilancio 300100 "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate - Cdc 129";

7) dà mandato alla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico di procedere con successivo atto di impegno della relativa spesa e alla U.O Società per le ulteriori procedure amministrative conseguenti;

8) dà atto che lo schema del provvedimento, prima di essere sottoposto al Consiglio metropolitano, è stato pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna ai fini della consultazione pubblica prescritta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016";

9) dà atto che, in esito all'approvazione del provvedimento, lo stesso deve essere inviato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di competenza, per l'espressione di parere da rendere nel termine di 60 giorni e all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

10) conferisce alla delibera l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art. 5, comma 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (cfr. art. 5, comma 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, ad opera della l. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

- a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;
- b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: i) per gli atti

delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, comma 4);

c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, comma 3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, commi 1, 2 e 3):

d1) I commi 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) Il comma 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, Sez. Riun. in sede di controllo, delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del Tusp, come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/202, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del Tusp si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, "trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del

costo della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento” (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Talché “la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del Tusp, [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, terzo comma, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione” (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del *diritto*).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all’art. 5, delineati dalla Tusp, novellato dalla legge n. 118 del 2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all’art. 20 del medesimo Tusp, come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell’art. 8, comma 2, lett. i), della medesima legge n. 118 del 2022 (*“l’obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall’articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della legge delega n. 118, è stato emanato il d.lgs. n. 201 del 2022, rubricato “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”: all’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 201 del 2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che “5. L’ente locale procede all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 [1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.], delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società *in house*, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”.

2. Istanza pervenuta alla Sezione

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, Tusp, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio - S.c.p.a. da parte della Città Metropolitana di Bologna.

2.2. In base al richiamato articolo 5 Tusp, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22) le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *"di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni

di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv**) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v**) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Tusp.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, Tusp stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "in tutto o in parte negativo", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

2.8. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dalla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. Competenza alla pronuncia

3.1. In punto di competenza occorre palesare il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo rese in sede nomofilattica, adottato in tema di istanza di parere ex art. 5 del Tusp.

3.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che "1. *Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica*

operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]".

3.3. Ciò premesso, in base all'art. 5, comma 4, del Tusp (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo"*), sussiste la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1. L'art. 5 nella parte in cui prevede che al comma 1 *"[...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...], al comma 3 che "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla Corte dei conti[...]"* indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovvero le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè *"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*.

4.2. Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 Tusp impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana (delibera n. 67 del 21 dicembre 2022), in linea, quindi, con quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 Tusp il quale, per i casi di partecipazioni pubbliche diversi dalle partecipazioni regionali e comunali, richiede una *"delibera dell'organo amministrativo dell'ente"*.

4.3. Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. Ammissibilità oggettiva

5.1. L'art. 5 comma 1 del Tusp prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo inviato alla Sezione regionale di controllo competente della

Corte dei conti avente ad oggetto *"la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale"*.

5.2. Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo (in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n. 196/2022/QMIG), si sono pronunciate con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, ritenendo che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"*, bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

5.2. Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte del Città Metropolitana di Bologna, della partecipazione societaria in una società già costituita; sicché, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva.

6. Merito

6.1. Nel merito, la Sezione è chiamata pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 Tusp in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento.

Preliminarmente, con riferimento al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1 Tusp, il collegio dà atto che la deliberazione in esame espone, in maniera esaustiva, le ragioni che sorreggono la scelta di acquisire una quota del capitale sociale di ART-ER S.c.s.p.a.

Con riguardo alla deliberazione consiliare in questione e alla motivazione in esso contenuta, questo Collegio è chiamato ad esprimersi in merito al rispetto, da parte dell'Ente, oltre ai vincoli tipologici di cui all'art. 3 Tusp, dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 Tusp, quali:

- a) la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 4 del TUSP;
- b) la sua convenienza economica;
- c) la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
- d) la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- e) la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

6.2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp)

6.2.1 Vincoli tipologici

L'art. 3, comma 1, Tusp dispone che *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*

Al riguardo, l'ente rappresenta che la Società "ART-ER Attrattività Ricerca Territorio Soc.Cons.p.a.", nata dalla fusione di ASTER S.c.p.a. ed ERVET S.p.A., è stata registrata al Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna in data 1 maggio 2019 ed è stata istituita dalla legge regionale n. 1 del 2018 recante "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia Romagna" che la qualifica come società *in house providing*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera o) e dell'art. 16 del Tusp.

Inoltre, l'ente riferisce che ART-ER:

- è società interamente pubblica, a prevalente capitale regionale,
- ha scopo consortile
- costituisce organizzazione comune dei soci, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile,
- opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi soci per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale sopra citata e degli obiettivi propri dell'oggetto sociale.

L'articolo 1 dello Statuto della società, allegato alla deliberazione oggetto di esame, costituisce la Società Consortile per azioni denominata "ART-ER – Società consortile per Azioni" con sede in Bologna e con durata fissata fino al 31 dicembre 2050, prorogabile per delibera dell'Assemblea.

Da una verifica svolta tramite la banca dati delle Camere di Commercio è emerso che la Società ART-ER è stata costituita con atto del 12 aprile 2019 con iscrizione al registro delle imprese in data 1 maggio 2019 e che ha forma giuridica di Società consortile per azioni con un capitale sociale attuale pari a Euro 1.598.122,00, confermando quanto riferito dall'ente nell'atto deliberativo.

6.2.2. Vincoli finalistici

Il successivo articolo 4 Tusp prescrive che le partecipazioni in società da parte delle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 2 del medesimo testo unico sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico:

- generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità

istituzionali.

- di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

In merito al vincolo generale di scopo relativo alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna, nell'atto deliberativo l'Ente (anche con riferimento alla Relazione istruttoria allegata quale parte integrante della deliberazione, nella quale sono evidenziate le motivazioni che consentono di acquisire una quota del capitale sociale della società) specifica, tra l'altro, che:

- l'oggetto sociale della società ART-ER è pienamente coerente con le finalità istituzionali della Città metropolitana, evidenziando una stretta inerenza tra gli ambiti di azione della società, le finalità istituzionali dell'Ente e le funzioni della Città metropolitana relative allo sviluppo economico, così come delineate dalla l. n. 56/2014, dallo Statuto della Città metropolitana, dalla legge regionale di riordino territoriale n. 13/2015 e dall'Intesa Generale Quadro tra Regione Emilia Romagna e Città metropolitana, sottoscritta il 13 gennaio 2016;
- in particolare, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 13 sopra richiamata, è stato declinato, in sede di Intesa Quadro, il tema dello sviluppo economico, individuando le funzioni della Città metropolitana nell'ambito dello sviluppo economico e il contributo del territorio metropolitano alla politica di sviluppo regionale;
- gli ambiti delle azioni sono altresì coerenti rispetto alle linee di azione programmatiche della Città metropolitana, così come previsto dal piano strategico e dal programma di mandato;
- alla luce della stretta connessione tra la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, per un proficuo esercizio della funzione di promozione dello sviluppo economico e delle serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio, appare quindi necessario che Città metropolitana, per poter perseguire appieno le proprie finalità istituzionali ed esercitare la funzione di sviluppo economico aderisca alla compagine consortile di ART-ER S.c.p.a., società individuata dalla Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo sostenibile regionale definite dalla Città metropolitana;
- l'Ente ritiene, quindi, attraverso la partecipazione in ART-ER, di avvalersi di un approccio istituzionale e multilaterale che rappresenta un valore

aggiunto negli ambiti di intervento delineati. Tutto ciò risulta coerente con le prossime e future linee di azione della Città metropolitana che, in qualità di socio, potrà incidere sulla definizione del programma pluriennale della società;

- ART-ER si può considerare il luogo di sintesi e di raccordo di strategie, eventi e progettualità organizzati sul territorio di tutti i soci; è il risultato di una sempre maggiore integrazione tra le attività, ma anche di un sempre maggiore coordinamento tra i soci e di un'attività sinergica in termini di scelta di temi prioritari e utilizzo efficace ed efficiente delle limitate risorse disponibili da parte degli Enti soci. ART-ER, per la compagine e per la missione è un unicum a cui è necessario aderire;
- si precisa che il programma di attività sottostante il fondo consortile, costituisce l'elemento fondante del negozio consortile e la caratteristica del rapporto con i soci è la stretta collaborazione sia in fase programmatica, che in fase realizzativa, che in fase consuntiva, con impatto amplificato delle attività in termini di ricaduta sui territori e sui soggetti coinvolti.

In merito al vincolo finalistico "di attività" l'ente riferisce che la società ART-ER può svolgere servizi strumentali agli Enti Pubblici soci per lo svolgimento delle loro funzioni, attività legittimata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d), del Tusp, ritenendo l'oggetto sociale congruo rispetto a quanto consentito dal predetto art. 4.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 4 dello Statuto della società ART-ER stabilisce, in merito all'oggetto sociale, che *"la Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto della Legge regionale n. 1/2028 e ss.mm., con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.*

Le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti:

a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso

come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;

b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:

- 1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;*
- 2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;*
- 3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;*
- 4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese le relative funzioni di committenza e stazione appaltante”.*

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della società:

*"1. La Società opera in conformità **al modello in house providing** stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea. La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del C.C.; essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'oggetto sociale.*

2. La Società opera ai sensi dell'art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni.

3. Nell'esclusivo interesse dei Soci, tutti portatori di interessi omogenei, ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli stessi, la Società è lo strumento organizzativo comune dei Soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare funzioni, servizi ed attività di loro pertinenza, anche di carattere esecutivo e di servizio tecnico, compresi nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto. In particolare, nel perseguimento dello scopo consortile sono fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro tra Regione Emilia-Romagna, Università ed Enti di ricerca, per la realizzazione della Rete Regionale di Alta Tecnologia e di un ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza."

Inoltre, con riferimento al modello dell'*in house providing*, in cui opera la società ART-ER, l'Ente, nella relazione allegata, riferisce, tra l'altro, che la società;

- opera ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Tusp;
- ai sensi dell'art. 16, comma r, Tusp e dell'art. 5, comma 5 dello Statuto è previsto che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci;
- la società opera in regime di controllo pubblico analogo congiunto, attraverso le apposite prescrizioni dello Statuto e dell'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto, già sottoscritto dagli attuali soci.

6.2.3. Ciò premesso, la Sezione:

- in merito al rispetto del "vincolo tipologico" prende atto che la Società ART-ER ha natura di Società consortile per Azioni e, pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni;
- in merito al rispetto del "vincolo finalistico" di scopo e di attività, esaminati gli articoli 4 e 5 dello Statuto, che stabiliscono l'ambito dell'oggetto sociale della Società, dà atto che le argomentazioni fornite nell'atto deliberativo giustificano in modo adeguato la riconducibilità dell'oggetto sociale della società ART-ER al perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna e che la Società provvederà a svolgere attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente, attività legittimata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del Tusp.

6.3. L'onere di motivazione circa la convenienza economica, la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la motivazione sulla scelta della gestione diretta o externalizzata del servizio (art. 5, comma 1, Tusp),

L'art. 5, comma 1, Tusp, stabilisce, tra l'altro, che l'atto deliberativo di costituzione di una società pubblica o di acquisto di partecipazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento ai vincoli di scopo e di attività di cui al punto 6.2, *"evidenziando, altresì, le ragioni che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica [...] nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

Sul punto, le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 affermando che l'atto deliberativo deve esternare, tra l'altro, *"le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario e ritenendo che " in ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (**profilo dell'efficacia**), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (**ottica dell'efficienza e dell'economicità**)". In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del Tusp ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili."*

Quanto allo scrutinio dell'atto deliberativo da parte della Corte di conti con riferimento alla valutazione di convenienza economica, le Sezioni Riunite, con la medesima pronuncia, hanno affermato che questo *"è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato*

dei costi e dei benefici di ciascuno di essi.”

6.3.1 In merito alla convenienza economica dell'operazione, l'Ente, nell'atto deliberativo (anche con riferimento alla Relazione istruttoria allegata quale parte integrante della deliberazione, nella quale sono evidenziate le motivazioni che consentono di acquisire una quota del capitale sociale della società ART-ER), rappresenta, tra l'altro, che:

- a) sussiste la convenienza dell'adozione del modello societario a cui si intende aderire che è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico da perseguire. È reputata strategica la strumentalità al perseguimento di finalità di condiviso interesse istituzionale tramite un'organizzazione stabile comune.
- b) L'attività da svolgere è compatibile con il modello societario individuato, **anche in alternativa a collaborazioni di stampo pubblicistico che sono reputate meno convenienti**, non consentendo sia una maggiore integrazione tra le attività dei soggetti coinvolti e sia una compartecipazione in via preventiva alla definizione di strategie di comune interesse, con sviluppo di azioni comuni coerenti con la strategia metropolitana; il riferimento è allo specifico Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/90, ritenendo superata la collaborazione già in essere con ERVET (ora ART-ER) e Città metropolitana, strutturata attraverso il meccanismo dell'Accordo di collaborazione, esperienza, seppur positiva, evidenzia la necessità di un diverso sistema di Relazione tra i due Enti, per dare pieno sviluppo al “ sistema” di promozione e sviluppo economico del territorio” determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale.
- c) L'analisi sulla convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, ed effettuata sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili (profilo economico, patrimoniale e finanziario), ha evidenziato come l'acquisto della partecipazione in ART- ER sia un'operazione vantaggiosa dal punto di vista economico, **poiché in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa** la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio della Città metropolitana sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi, consentendo una migliore realizzazione dell'interesse pubblico; ciò in quanto ART-ER si inserisce in una rete di rapporti, istituzionali ed imprenditoriali, nel territorio

regionale e metropolitano che contribuiscono alla realizzazione di un servizio personalizzato, cioè aderente a quella che è l'effettiva realtà socio economica del territorio.

- d) Dette conclusioni derivano dall'analisi dei dati di bilancio della società ART- ER S.c.p.a. (dalla nascita ad oggi: 2019-2021).
- e) Si rammenta che per l'analisi sulla convenienza economica ci si è avvalsi anche dei parametri indicati dall'art 20 del Testo Unico in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. **Come è stato rilevato nella Relazione istruttoria e informativa, ART-ER non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016.**
- f) Inoltre, si dà atto che dalla data di fusione (1° maggio 2019) ART- ER ha presentato 3 bilanci e il risultato d'esercizio derivante dai bilanci medesimi **risulta sempre in utile nel triennio** (Euro160.169,00 nel 2021 contro euro 117.278,00 del 2020 ed Euro 189.486 nel 2019), su cui peraltro il Collegio Sindacale e la Società di Revisione hanno sempre espresso parere positivo senza rilievi e/o raccomandazioni. L'utile d'esercizio non è mai stato distribuito ai sensi dell'art. 34 dello Statuto sociale, essendo ART-ER una società che non ha scopo di lucro, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, i medesimi sono andati progressivamente **ad aumentare il patrimonio netto della società** (pari a euro 9.587.002,00 nel 2021, euro 9.588.889,00 nel 2020 ed euro 9.545.673,00 nel 2019). L'ultimo bilancio approvato quello del 2021, nonostante il perdurare delle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, conferma comunque il trend positivo ottenuto nel 2020 e nel 2019 da ART-ER e negli anni precedenti dalle due società Aster ed Ervet, da cui è nata.
- g) Sotto il profilo economico, nel 2021 il valore della produzione si è attestato su euro 21.884.097,00 a fronte di euro 20.280.433,00 del 2020 ed euro 22.364.304,00 del 2019. L'aumento del valore della produzione è stato accompagnato da un aumento dei costi esterni in particolare del personale e costi per servizi. **La differenza tra ricavi e costi di produzione è stata comunque sempre positiva.**
- h) si dà atto che il valore del fatturato 2021 si è attestato su euro 25.277.730,00 contro euro 13.393.603,00 del 2020 ed euro 18.918.898,00 del 2019. **Il calcolo relativo al fatturato è stato effettuato con le modalità indicate dalla deliberazione n. 54**

del 28 marzo 2017 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

- i) Oltrel'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dell'attività affidate dai soci.
- j) **L'evoluzione prevedibile della gestione, così come risulta dalla revisione di *budget*, esaminata in data 27 luglio 2022 dall'organo amministrativo, è prevista in sostanziale pareggio di bilancio, evidenziando un leggero utile.**
- k) Si può comunque affermare che la società presenta una gestione economica positiva e che sussistono i presupposti che ne garantiscono la continuità nel tempo e che confermano l'intendimento della Città metropolitana di aderire alla società.

6.3.2 In merito alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'Ente, nell'atto deliberativo (anche con riferimento alla Relazione istruttoria allegata quale parte integrante della deliberazione, nella quale sono evidenziate le motivazioni che consentono di acquisire una quota del capitale sociale della società ART-ER), rappresenta, tra l'altro, che:

- a) la Città metropolitana reputa l'acquisizione della quota del capitale sociale in ARTER compatibile con i predetti principi dell'azione amministrativa. La scelta è originata dalla complessiva valutazione operata sull'assetto e sui risultati gestionali assicurati dalla società stessa con riferimento al complessivo modello di governo societario e dai risultati strategici ed operativi, oltre che economico – patrimoniali, conseguiti dalla stessa;
- b) **efficienza:** la scelta è efficiente in quanto l'amministrazione, grazie alla peculiarità consortile, che comprende, connette e mette in sinergia soci e stakeholders, con la partecipazione, il lavoro e l'apporto costruttivo di tutti, anche in termini di scelta di temi prioritari e utilizzo efficace ed efficiente delle risorse, coinvolgendo inoltre sui progetti da sviluppare il maggior numero di soggetti interessati, coordinandoli e indirizzandoli in una progettazione condivisa e di area vasta, utilizza una forma elastica di organizzazione che permette di impiegare, in modo accorto, le limitate risorse a disposizione.

La flessibilità operativa si traduce in una maggiore possibilità di un efficientamento delle procedure ed una maggiore efficacia delle stesse. Inoltre la disponibilità di professionalità specialistiche, anche in

condivisione con altri soci pubblici, non richiede la necessità di dover procedere con propri piani assunzionali peraltro sottoposti a forti limitazioni.

- c) **efficacia:** la decisione è efficace giacché permette all'Ente di conseguire con esito favorevole il fine che ci si è prestabilito ovvero costruire una Relazione rilevante per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico e determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale. L'elevata componente specialistica dei servizi offerti da ART-ER, richiede un mix di know-how fortemente specialistico e ancora poco diffuso ed un livello di esperienza consolidata nel tempo che ART-ER medesima ha avuto modo di sviluppare appieno in quanto proprio core business e finalità della sua istituzione. Inoltre, l'articolazione organizzativa in aree di ART-ER, insieme alla capacità di coordinamento consente di attivare importanti sinergie tra le numerose e diverse attività offerte, massimizzando i risultati. L'efficacia gestionale e la sostenibilità dei costi è individuata tramite l'adeguato impiego delle risorse a disposizione. A ciò si aggiunge la solidità della struttura organizzativa di ART-ER e la garanzia di stabilità occupazionale che consentono di assicurare una continuità nell'erogazione delle prestazioni. ARTER, essendo una Società senza scopo di lucro, "il guadagno" è rappresentato dalla dimostrazione dell'efficacia e dell'efficienza, cioè dall'utilizzo delle risorse economiche massimizzando i risultati, come si evince dai rilevanti risultati ottenuti per l'ecosistema dell'innovazione dell'Emilia Romagna dalle relazioni sulla gestione relative agli esercizi dal 2019 al 2021;
- d) **economicità:** la decisione è economica poiché permette all'amministrazione di utilizzare in maniera efficiente, le limitate risorse finanziarie a disposizione, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato. Si rammenta a tal fine che sono stati raffrontati i costi di ART-ER con quelli della gara CONSIP, assunta come benchmark su tutte le categorie di figure professionali considerate e il raffronto ha evidenziato valori mediamente più bassi previsti da ART-ER; a ciò si aggiunge che la società già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione, anche in Relazione alla tipologia di società, come peraltro è confermato dai risultati netti di gestione finora raggiunti. L'adesione ad ART-ER comporterà comunque un incremento della capacità di attrazione delle risorse pubbliche, con benefici per i soci in termini di incremento della

possibilità di ottenere finanziamenti regionali/statali/comunitari; una capacità di semplificazioni delle attività tramite lo specifico strumento societario, nel rispetto dei principi pubblicistici; una unitarietà del sistema dei controlli molto incisivi e penetranti, precisati nell'Accordo sull'esercizio del controllo analogo; a ciò si aggiunge lo spirito aziendale fortemente orientato all'efficienza, visto le numerosità di progetti e altre attività svolte come risulta dalla Relazione di gestione degli amministratori relative agli esercizi 2019-2020-2021; una migliore realizzazione dell'interesse pubblico perseguito sia in quanto vi è la capacità di effettuare una gestione tale da non pregiudicare gli obiettivi superiori che la veste di società di rilevanza pubblica in ogni caso comporta e sia per l'attitudine a sacrificare l'esigenza del profitto a favore delle esigenze istituzionali degli Enti partecipanti, visto che la società non ha scopo di lucro;

- e) pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, l'Ente ha la possibilità di implementare il proprio ruolo e di coordinarsi su temi d'interesse comune e di perseguire l'interesse pubblico in modo ottimale in una società a controllo pubblico, **in quanto nei confronti della società ART-ER potrà esercitare un controllo analogo (congiunto) a quello da essa esercitato sui propri servizi, in forza del modello di governance societaria adottato dalla stessa**, avendo la facoltà di influenzarne le decisioni, con una influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più importanti.

6.3.3 In merito all'onere di motivazione sulla scelta della gestione diretta o esternalizzata del servizio, l'Ente, nell'atto deliberativo (anche con riferimento alla Relazione istruttoria allegata quale parte integrante della deliberazione, nella quale sono evidenziate le motivazioni che consentono di acquisire una quota del capitale sociale della società ART-ER), rappresenta, tra l'altro, che:

- a) l'Amministrazione, in Relazione alle modalità di affidamento, nell'ambito delle proprie capacità di autodeterminazione e autorganizzazione, **ha valutato strategico e organizzativamente razionale** e sostenibile l'affidamento diretto dei servizi offerti da ART-ER sia per la sostanziale unicità e peculiarità delle sue prestazioni professionali (servizi specialistici che ART-ER realizza si originano in forza del ruolo che la Regione Emilia-Romagna attribuisce alla società, in particolare in riferimento al coordinamento dell'ecosistema della conoscenza e al ruolo

sull'attrazione di investimenti e talenti) **sia per una oggettiva carenza sul mercato, quando non completa assenza, di competenze ed esperienze effettivamente assimilabili e confrontabili.** È opportuno rilevare che la società consortile per azioni ART-ER, si compone di funzioni altamente tecniche di carattere istituzionale non facilmente delegabili a soggetti esterni alle amministrazioni socie. **L'affidamento diretto alla società consente perciò di acquisire una expertise altamente tecnica per l'esercizio delle proprie attribuzioni nella materia previste dall'oggetto sociale,** sia di costruire sinergie tra le diverse attività, massimizzando l'esigenza di coordinamento tra le stesse. ART-ER, in ragione proprio della natura di **in house**, essenzialmente regionale, fornisce una serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio. Questo tipo di approccio istituzionale e multilaterale rappresenta un valore aggiunto nel rapporto con i soggetti con cui si viene in contatto negli ambiti in cui opera la società. Il sistema di relazioni, benché non esattamente quantificabili dal punto di vista economico, risultano invece estremamente rilevanti per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico in quanto tale e determinanti per la riuscita di azioni integrate e qualificanti;

- b) ART-ER, quale Società in house che opera prevalentemente con e nei confronti di tutti i propri soci - **svolge un'attività consortile non presente sul mercato** (essendo un unico soggetto con esperienza consolidata, competenze, capacità di relazioni, risorse e autorevolezza riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, necessarie per riuscire a mettere assieme i soggetti pubblici e privati attori della Ricerca e dell'Innovazione, e garantire la presenza del "sistema regionale" nel suo insieme all'attuazione delle politiche nazionali ed europee) mettendo a rete, comprendendo e connettendo una pluralità di soggetti soci (mondo della ricerca, mondo delle imprese, pubblica amministrazione), che attraverso il negozio consortile, costituito dal Programma annuale consortile, **collaborano alle attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale, mettendo a disposizione della consortile la loro partecipazione in kind o finanziaria;**

- c) a parte l'attività di servizi di assistenza tecnica ai soci, l'attività del Programma annuale consortile viene realizzata con il contributo della Regione Emilia Romagna e l'apporto degli altri soci, nonché attraverso i Progetti Europei e nazionali di ricerca e Sviluppo tecnologico realizzati da ART-ER per e con i soci, i quali oltre a costituire un'opportunità per il sistema regionale, concorrono anche finanziariamente alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione Emilia- Romagna e pertanto alla mission della consortile in tema di Ricerca e innovazione.
- d) **ART-ER rappresenta quindi un unicum a livello nazionale**, in grado di condividere e mettere a disposizione del sistema economico-produttivo e sociale:
- contenuti e competenze ad alto valore aggiunto;
 - reti di relazioni a livello nazionale e internazionale;
 - progetti transnazionali e nazionali che contribuiscono alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione E.R. in tema di Ricerca e Innovazione;
- e) da un lato, la multidisciplinarietà che pone ART-ER al servizio della Regione e degli altri soci, rappresenta una peculiarità unica (tra gli elementi caratterizzanti vanno evidenziati quella relativa alla qualità delle prestazioni rese, alla profonda conoscenza dell'amministrazione regionale e di quella dei soci, alla rapidità delle risposte tecniche a supporto delle attività e dei progetti affidati), dall'altro, gli ottimi livelli di servizio grazie allo specifico **know- how acquisito nel corso degli anni** dal personale presente nel suo organico e la qualificante esperienza in materia della società, **consentono ai soci di non ricorrere al mercato negli specifici ambiti di competenza e di ottenere risparmi e immediata disponibilità per far fronte ad esigenze non programmate e non programmabili. In termini di efficienza la complessità dei servizi svolti, l'importanza strategica degli stessi richiede in generale un controllo continuo dei livelli di qualità delle attività realizzate e delle strutture coinvolte;**
- f) **si dà atto che la scelta della soluzione organizzativa e gestionale del soggetto in house non trovano al momento riscontro nella capacità del mercato di offrirne una equivalente**, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili dell'efficienza, efficacia, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche basata su un fattore non soltanto quantitativo come il fattore

di costi bensì, anche, e nello specifico, qualitativo: di ampiezza, complessità, di economicità, di dimensione sociale e valore pubblico e quindi, di vantaggi per la collettività anche in linea con gli ultimi orientamenti della giurisprudenza;

g) per le ragioni suesposte, la Città metropolitana, in quanto portatore di interesse omogeneo alla compagine sociale di ART-ER, attraverso la società quale strumento organizzativo comune ai soci, oltre all'unità di intenti per le funzioni come sopra delineato, intende attribuire ad ART-ER l'espletamento di servizi compresi nell'oggetto sociale. In particolare, in riferimento alle attività previste dalla Società ovvero:

- coordinamento e sviluppo dell'ecosistema regionale dell'innovazione e della conoscenza, sostegno alla start up e alla creazione d'impresa;
- sviluppo territoriale sostenibile, internazionalizzazione, attrattività e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- promozione della competitività e dello sviluppo del sistema produttivo e delle competenze verso la sostenibilità ambientale attraverso azioni infrastrutturali e di innovazione sociale;
- qualificazione dei sistemi produttivi e del territorio, anche attraverso la promozione: azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale.

h) anche se il negozio consortile costituito dal PAC 2023 in cui sono previste le attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale **non è stato ancora approvato - e di conseguenza non si conosce l'entità del contributo consortile futuro dei soci, che può essere in kind (ore/uomo e/o beni e servizi) e/o finanziario - Città metropolitana intende avvalersi della Società per i concreti affidamenti futuri dei servizi e delle attività che rientrano nei seguenti ambiti di intervento:**

- sviluppo territoriale, progetti di sviluppo locale;
- strumenti per la crescita intelligente, sostenibile e coesiva;
- promozione degli investimenti e politiche settoriali a impatto territoriale;
- economia sostenibile ed energia;
- relazioni internazionali, cooperazione territoriale;
- studi, scenari e osservatori.

- i) Per tali strategici scopi, in attesa dell'approvazione del PAC, prevista per dicembre 2022 e tenuto conto che la procedura per l'ingresso in ART-ER si perfezionerà nei primi mesi del 2023, **Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione futura al fondo consortile in kind.** Si dà atto che la media del valore del fondo consortile degli ultimi due anni (2021 e 2022), anni da considerarsi di assestamento dal punto di vista gestionale, è di euro 7.845.626,00 e che, pertanto, il contributo di Città metropolitana viene stimato, sin da ora, in via preventiva, **nella misura dell'incidenza della quota azionaria su tale valore medio, definendo un importo di euro 41.582,00.**
- j) Città metropolitana, subordinatamente al perfezionamento del suo ingresso, attuerà l'affidamento di funzioni e di servizi di interesse dell'Ente ad ART-ER, in quanto società che può svolgere servizi strumentali agli Enti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni, attraverso la partecipazione al Piano consortile che genera accordi e convenzioni con i Soci. **La puntuale definizione dell'importo derivante dalla partecipazione al futuro Fondo consortile, analogamente alla precisa identificazione delle azioni comuni, sarà compiutamente esplicitata a seguito dell'approvazione del PAC 2023 – Piano Annuale Consortile;**
- k) al fine di corrispondere alle esigenze poste dall'art. 192 d.lgs. n. 50/2016, gli uffici competenti dell'Area Sviluppo Economico, con la collaborazione della società, in Relazione alla tipologia di servizi erogati da ART-ER, hanno acquisito agli atti, PG .n 70702 del 23/11/2022, il documento "Analisi per la verifica di congruità dei costi ex art 192 d.lgs. n. 50/2016: Programma Annuale ARTER 2022, di cui agli Atti Amministrativi Giunta Regionale, determinazione dirigenziale n.5328 del 21/03/2022" effettuata dai competenti uffici regionali per gli affidamenti ad ART-ER, che si ritiene di assumere, vista la recente redazione da parte del socio di maggioranza, ai fini dell'adesione della Città metropolitana alla società. **Dall'analisi, riportata nella Relazione informativa e istruttoria allegata, risulta garantita la sostanziale congruità economica dei costi di ART-ER.**

6.3.4 Quanto sopra premesso, la Sezione accerta che la motivazione dell'Ente, con riferimento alla convenienza economica dell'operazione, alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

dell'azione amministrativa nonché alle ragioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, risulta conforme ai parametri prescritti dall'art. 5 Tusp avendo l'Ente provveduto a:

- dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione sotto il profilo dell'efficacia e del corretto impiego delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità rendendo note le finalità perseguite tramite lo strumento societario;

- confrontare lo strumento societario con altre soluzioni gestionali, in particolare:

- **con collaborazioni di stampo pubblicistico che sono reputate meno convenienti**, non consentendo sia una maggiore integrazione tra le attività dei soggetti coinvolti e sia una compartecipazione in via preventiva alla definizione di strategie di comune interesse, con riferimento allo specifico Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/90, ritenendo superata la collaborazione già in essere con ERVET (ora ART-ER) e Città metropolitana, strutturata attraverso il meccanismo dell'Accordo di collaborazione, che però evidenzia la necessità di un diverso sistema di relazione fra i due enti;
- ponendo a confronto i costi di ART-ER con quelli della gara CONSIP, assunta come benchmark su tutte le categorie di figure professionali considerate e il raffronto ha evidenziato i valori mediamente più bassi previsti da ART-ER;
- accertando che ART-ER, quale Società in house che opera prevalentemente con e nei confronti di tutti i propri soci - **svolge un'attività consortile non presente sul mercato** dando atto che **la scelta della soluzione organizzativa e gestionale del soggetto in house non trovano al momento riscontro nella capacità del mercato di offrirne una equivalente**;

- dare atto della circostanza che la Società ART-ER non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, in particolare (oltre ai vincoli tipologici e finalistici, già esaminati al punto 6.2):

- ha dato conto che dall'analisi delle proprie partecipazioni, l'ente non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari così come si evince dalla ricognizione annuali sulle partecipate inviate regolarmente alla Corte dei conti e dal bilancio consolidato dell'Ente (cfr. pagine 24 e 34 della relazione allegata);

- ha analizzato il prospetto della dotazione organica della società con l'indicazione del numero dei dipendenti e degli amministratori, dando conto che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (cfr. pagina 24 della relazione allegata);
 - ha dato conto che nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro attraverso l'esame dei bilanci degli ultimi tre anni (cfr. pag. 24 della relazione allegata);
 - ha dato conto che allo stato non si ravvisa la necessità di aggregare altre società cui la Città Metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (cfr. pag. 24 della relazione allegata);
 - ha dato atto che la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (cfr. pag. 24 della relazione allegata);
- analizzare l'andamento gestionale della società attraverso l'esame dei bilanci degli ultimi 3 anni accertandone l'andamento positivo con riferimento all'utile, al patrimonio netto e al valore del fatturato.
 - riferire che l'evoluzione prevedibile della gestione è prevista in sostanziale pareggio di bilancio.

Si rileva che l'Ente riferisce che il negozio consortile costituito dal PAC 2023 in cui sono previste le attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale non è stato ancora approvato, che quest'ultima approvazione sarebbe prevista per dicembre 2022 e che per tale motivo è tenuto conto che la procedura per l'ingresso in ART-ER si perfezionerà nei primi mesi del 2023, la Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione futura al fondo consortile in kind.

Al riguardo, si chiede di trasmettere a questa Sezione il negozio consortile PAC 2023 appena disponibile.

6.4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp) in senso oggettivo e soggettivo.

L'art. 5, comma 1, Tusp, stabilisce, tra l'altro, che l'atto deliberativo di costituzione di una società pubblica o di acquisto di partecipazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento ai vincoli di scopo e di attività di cui al punto 6.2, *"evidenziando, altresì, le ragioni che giustificano tale scelta, anche sul piano [...] della sostenibilità finanziaria [...] nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza,*

di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" .

Inoltre, il comma 3 del predetto articolo 5 stabilisce, tra l'altro, che la Corte dei conti delibera, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi precedenti, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria.

Sul punto, le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 affermando che la *"sostenibilità finanziaria indica la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento"* e che il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione:

- *"una di tipo oggettivo, concernente la caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare";*
- *"l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".*

Le SS.RR. inoltre, hanno ritenuto che sotto il profilo **oggettivo** *"la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale"* e che tale sostenibilità finanziaria in senso oggettivo *"deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire."*

Secondo le SS.RR., il Business Plan *"deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi"*.

Sotto il profilo **soggettivo**, le SS.RR. hanno affermato che *"la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica*

dell'Amministrazione precedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'articolo 21 del Tusp, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione."

Al riguardo, l'Ente, nell'atto deliberativo (anche con riferimento alla Relazione istruttoria allegata quale parte integrante della deliberazione, nella quale sono evidenziate le motivazioni che consentono di acquisire una quota del capitale sociale della società ART-ER), rappresenta, tra l'altro, che:

- a) per lo strategico investimento relativo alla sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale, pari, a complessivi Euro 8.500,00, l'Ente Città metropolitana dispone di mezzi propri, i cui oneri sono finanziati con specifico provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- b) in base agli accordi intercorsi con la società, trattandosi di una società in house consortile senza scopo di lucro, l'acquisto potrà avvenire a valore nominale senza sovrapprezzo, mediante acquisto di azioni proprie della società, che ne detiene attualmente n. 17.846, (corrispondente allo 1,117% del capitale sociale) nel rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. La partecipazione al fondo consortile, come già evidenziato, può essere *in kind* e/o finanziaria ed è collegata al programma annuale consortile (PAC), che è in corso di definizione per il 2023;
- c) in termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati, si evidenzia che la cifra investita dall'Ente è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che la Città metropolitana intende perseguire nel proprio programma. A fronte di tale impiego di risorse proprie l'Ente non si espone comunque a rischi di difficoltà finanziaria;
- d) si ritiene opportuno evidenziare che la società non si trova in situazione di perdita strutturata.
- e) gli andamenti economici della società nel triennio dimostrano che la

società non è stata mai oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche per gli anni a venire. Essendo una società no profit, gli utili non sono mai stati distribuiti, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, sono andati progressivamente ad aumentare il patrimonio netto della società;

- f) ART-ER non è sottocapitalizzata, ma ha un'adeguata capitalizzazione (capitale sociale di euro 1.598.122,00 a fronte di un patrimonio netto di 9.587.002,00 al 31/12/2021) senza necessitare di ricorso a finanziamenti esterni; è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso l'utilizzo di attività a breve;
- g) gli indici di struttura finanziaria indicati nell'allegata Relazione hanno in particolare rilevato che le attività immobilizzate sono state finanziate completamente con mezzi propri e conseguentemente la struttura patrimoniale risulta solida; gli oneri finanziari, pari a euro 12.224,00, sono molto contenuti, rappresentando lo 0,000484 del fatturato 2021, pari a euro 25.277.730,00, e la posizione finanziaria netta è positiva;
- h) dalla Relazione sul Governo Societario, redatta e pubblicata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 176/2016, dal 2019 al 2021, contenente uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale, si rileva che il monitoraggio degli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, non evidenzia "Soglie di Allarme";
- i) quanto all'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, si rileva che la Società si è dotata degli opportuni programmi e strumenti per monitorare i rischi aziendali, e più specificatamente quelli relativi alla gestione aziendale, sia economica che finanziaria. L'Organo Amministrativo ha iniziato a discutere sull'opportunità di adottare, ulteriori strumenti di governo, in particolare un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale e chiamato a collaborare con l'organo di controllo statutario in materia di regolarità ed efficienza della gestione;
- j) si dà atto, con riguardo alla semestrale di ART-ER al 30/06/2022 e con riferimento all'aspetto finanziario, si rileva che l'esercizio 2022 procede regolarmente e non si segnalano criticità.

6.4.1. Ciò premesso, la Sezione accerta che la motivazione dell'Amministrazione, con riferimento alla sostenibilità finanziaria

dell'operazione, risulta adeguatamente articolata con riferimento ai parametri prescritti dall'art. 5 Tusp avendo l'Ente provveduto:

- 1) dal punto di vista **oggettivo** a dare conto della capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, in particolare:
 - riferendo in merito agli andamenti economici della società nell'ultimo triennio accertando che la società non è stata mai oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche per gli anni a venire;
 - allegando all'atto deliberativo un dettagliato documento di analisi tecnica e istruttoria, che oltre, alla descrizione del profilo amministrativo della Società, riferisce sulla sua struttura organizzativa, sul piano di rafforzamento organizzativo adottato per gli anni 2022-2024 nonché sui valori del fatturato, sui costi di produzione, sul patrimonio e sugli indici di bilancio;
 - dando conto che gli indici contenuti nella Relazione hanno in particolare rilevato che le attività immobilizzate sono state finanziate completamente con mezzi propri;
 - verificando che la Società si sia dotata degli opportuni programmi e strumenti per monitorare i rischi aziendali, e più specificatamente quelli relativi alla gestione aziendale, sia economica che finanziaria;
 - rilevando che dalla Relazione sul Governo Societario, redatta e pubblicata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 176/2016, dal 2019 al 2021, contenente uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale, che il monitoraggio degli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, non evidenzia "Soglie di Allarme";
- 2) dal punto di vista **soggettivo**, a dare conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali con gli strumenti di bilancio, in particolare:
 - accertando che per la sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale, pari, a complessivi euro 8.500,00, l'Ente Città metropolitana dispone di mezzi propri, i cui oneri sono finanziati con specifico provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2022-2024;
 - riferendo che in base agli accordi intercorsi con la società, trattandosi di una società in house consortile senza scopo di lucro, l'acquisto potrà avvenire a valore nominale senza

sovrapprezzo, mediante acquisto di azioni proprie della società, che ne detiene attualmente n. 17.846, (corrispondente allo 1,117% del capitale sociale) nel rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. La partecipazione al fondo consortile, come già evidenziato, può essere *in kind* e/o finanziaria ed è collegata al programma annuale consortile (PAC), che è in corso di definizione per il 2023;

- evidenziando, in termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati, che la cifra investita dall'Ente è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che la Città metropolitana intende perseguire nel proprio programma. A fronte di tale impiego di risorse proprie l'Ente non si espone comunque a rischi di difficoltà finanziaria.

6.5. La Compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di stato (art. 5, comma 2, Tusp).

L'art. 5, comma 2, Tusp stabilisce che *"l'atto deliberativo di cui al comma 1, dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"* e che *"gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi disciplinate."*

La Corte dei conti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, deve deliberare anche in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dal predetto comma 2.

Al riguardo, l'Ente, nell'atto deliberativo (anche con riferimento alla Relazione istruttoria allegata quale parte integrante della deliberazione, nella quale sono evidenziate le motivazioni che consentono di acquisire una quota del capitale sociale della società ART-ER), rappresenta, tra l'altro, che:

- a) l'acquisizione della partecipazione in ART-ER non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese in quanto la Città metropolitana tramite la sua adesione, da un lato, non determina alcun incremento di valore del capitale sociale (restando invariato il numero delle azioni complessive della Società) e, dall'altro, non versa nella società, peraltro già costituita, risorse finanziarie in alcun modo destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato;
- b) per le ragioni esposte, non esiste in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato

Internazionale;

- c) il giudizio della compatibilità dell'investimento con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato riguarda anche il rispetto della disciplina comunitaria degli affidamenti *in house*. L'adesione alla società ART-ER è comunque coerente con la disciplina del d.lgs n. 50/2016 e del d.lgs n. 175/2016 che hanno recepito gran parte degli orientamenti espressi in materia dalla Corte di Giustizia UE;
- d) si dà pertanto atto della compatibilità dell'acquisto di azioni in ARTE.ER con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;

6.5.1. Ciò premesso, la Sezione prende atto di quanto attestato dall'Ente circa l'insussistenza di profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

6.6. Il rispetto dell'adempimento di sottoporre l'atto a consultazione pubblica (art. 5, comma 2, Tusp).

L'art. 5, comma 2, Tusp stabilisce che *"l'atto deliberativo di cui al comma 1, dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"* e che *"gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi disciplinate."*

La Corte dei conti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, deve deliberare anche in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dal predetto comma 2.

Al riguardo, l'Ente, nella deliberazione oggetto del presente parere, ha dato atto che lo schema del medesimo atto deliberativo *"prima di essere sottoposto al Consiglio metropolitano, è stato pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna ai della consultazione pubblica prescritta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016"*.

6.6.1. Ciò premesso, la Sezione prende atto del rispetto, da parte dell'Ente, del disposto di cui al comma 2 dell'art. 5 Tusp in merito all'obbligo di sottoporre lo schema dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni a forme di consultazione pubblica.

P.Q.M.

La Sezione, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri

di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'adesione della Città metropolitana alla società ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio - S.c.p.a. mediante sottoscrizione di n. **8.500 azioni** del valore nominale di 1,00 euro e per complessivi **Euro 8.500,00**.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, alla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 nonché alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo e all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Bologna entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Presidente relatore
Marco Pieroni
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 30 gennaio 2023

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(*firmato digitalmente*)